

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1990

recante modifica della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

(90/404/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la direttiva 66/403/CEE (2), modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/366/CEE (3), stabilisce regole comunitarie relative alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate nella Comunità;

considerando che, alla luce dei progressi registrati dalle moderne tecniche di moltiplicazione, è opportuno istituire una procedura comunitaria per l'adozione di norme specifiche da applicarsi alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate prodotti con tecniche che comportano la micropropagazione;

considerando che la direttiva 66/403/CEE dispone altresì, all'articolo 15, paragrafo 2, che dopo una certa data gli Stati membri non possono più procedere essi stessi alla constatazione dell'equivalenza dei tuberi-seme raccolti in paesi terzi con i tuberi-seme raccolti nella Comunità e della loro conformità alle disposizioni della direttiva stessa;

considerando tuttavia che, non essendo ancora conclusi i lavori intrapresi per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi terzi interessati, gli Stati membri erano stati autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 bis della direttiva 66/403/CEE a prorogare fino al 31 marzo 1989 il periodo di validità delle constatazioni d'equivalenza da essi già effettuate per taluni paesi ai quali non si applicavano le constatazioni comunitarie;

considerando che i suddetti lavori non sono ancora ultimati e che, pertanto, occorre prorogare l'autorizzazione concessa agli Stati membri a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 bis;

considerando che, per snellire il processo decisionale della Comunità in tale settore, è opportuno definire una procedura comunitaria per future proroghe di detta autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRELENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/403/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

- 4. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dalla presente direttiva, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista all'articolo 19:
 - deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva,
 - le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste definiti,
 - le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme.

2) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2 bis è sostituito dal testo seguente:

- 2. bis. Gli Stati membri sono autorizzati a prorogare fino al 31 marzo 1990 il periodo di validità delle decisioni adottate a norma del paragrafo 2, fermo restando che queste decisioni possono essere applicate soltanto nel rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comunitario istituito dalla direttiva 77/93/CEE (4), modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/439/CEE (5).

Il termine di cui al primo comma può essere prorogato per i paesi terzi secondo la procedura prevista all'articolo 19, qualora le informazioni disponibili non consentano una constatazione a norma del paragrafo 1 e fintantoché le informazioni disponibili non consentono tale constatazione.

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 106.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. RUBBI

(1) GU n. C 175 del 16. 7. 1990.

(2) GU n. L 25 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(3) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 59.